



Bruxelles, 30 settembre 2024 Ares(2024)6896255

Soggetto: Dati TARIC creati per il regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale

1. INTRODUZIONE

Il nuovo regime di lotta alla deforestazione e al degrado forestale impone l'obbligo di presentare una dichiarazione di due diligence per gli importatori o gli esportatori quando importano (nell'UE) o esportano (fuori dall'UE) prodotti che rientrano nelle disposizioni definite nel regime di lotta alla deforestazione.

Tale obbligo si applica al momento della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci (di seguito denominata "importazione") o della dichiarazione di esportazione. In caso di inadempimento degli obblighi, l'importazione o l'esportazione sono vietate.

2. DISPOSIZIONI LEGALI INTERESSATE

Regolamento (UE) 2023/1115 (di seguito denominato "il Regolamento" o "EUDR") sostituisce il Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti da esso derivati.

Il calendario di attuazione è definito negli articoli 37 e 38 del Regolamento. Il Regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le disposizioni contenute nel presente documento di lavoro si applicano a partire dal 30 dicembre 2024 (articolo 38(2) del regolamento).

I prodotti coperti dal Regolamento sono divisi in 2 gruppi. Il primo gruppo è quello delle "merci rilevanti", ovvero bestiame, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Il secondo gruppo è quello dei "prodotti rilevanti". Si tratta di prodotti che contengono, sono stati alimentati con o sono stati realizzati utilizzando le merci rilevanti.

¹ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate merci e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206)

Le "merci pertinenti" e i "prodotti pertinenti" con i codici merci associati della nomenclatura combinata sono definiti nell'allegato I del regolamento.

L'articolo 3 definisce i divieti di importazione ed esportazione e le condizioni alle quali l'importazione e l'esportazione sono consentite.

Le condizioni che consentono l'importazione/esportazione sono che le merci dichiarate:

- sono esenti da deforestazione,
- sono stati prodotti in conformità alla legislazione vigente nel paese di produzione e
- sono coperti da una dichiarazione di due diligence.

Gli articoli 4(1) e 4(2) definiscono un obbligo dell'operatore come segue:

- Gli operatori esercitano la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 prima di immettere sul mercato o di esportare i prodotti interessati, per dimostrare che i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3.
- Gli operatori non possono immettere sul mercato né esportare i prodotti interessati senza aver prima presentato una dichiarazione di due diligence.

Secondo quanto disposto dall'articolo 33, tutti gli operatori e i commercianti nonché i loro rappresentanti autorizzati nell'Unione che importano o esportano merci rientranti nelle disposizioni del regolamento devono essere registrati nel sistema informativo dell'UE.

3. DATI TARIC

Le disposizioni definite nell'EUDR si applicano all'importazione e all'esportazione. Tali disposizioni sono simili per l'importazione e l'esportazione, ma il processo di dichiarazione può differire. In particolare, la dichiarazione dei codici TARIC a 10 cifre all'importazione e dei codici CN a 8 cifre all'esportazione. Per rimanere flessibili e adattarsi a tale differenza, sono state create misure TARIC distinte, una per l'importazione e l'altra per l'esportazione, in TARIC.

3.1. Codici dei documenti TARIC

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 1, 3 e, di conseguenza, degli articoli 4, 7, 8 e 9 dell'EUDR, l'importazione o l'esportazione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione sono subordinate alla presentazione della dichiarazione di due diligence.

Allo stesso tempo, tutti gli operatori (commercianti e loro rappresentanti autorizzati) devono essere registrati nel sistema informativo dell'UE (articolo 33).

I codici dei documenti TARIC riportati di seguito vengono utilizzati sia per le procedure di importazione che di esportazione.

È stato creato un nuovo codice documento TARIC C716 corrispondente alla dichiarazione di due diligence. Il dichiarante deve utilizzare questo codice per dichiarare alle autorità doganali nazionali di essere in possesso della dichiarazione di due diligence richiesta.

C716	Dichiarazione di due diligence, presentata per importazioni/esportazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale
------	--

Viene creato un nuovo codice documento TARIC C717, corrispondente alla deroga per gli operatori PMI come definito nell'articolo 4(8) dell'EUDR. C717 viene dichiarato in dogana dagli operatori PMI quando non sono tenuti a esercitare la dovuta diligenza per i prodotti pertinenti contenuti o realizzati con prodotti pertinenti che sono già stati sottoposti a dovuta diligenza e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza.

C717	Numero di riferimento della dichiarazione di due diligence precedentemente presentata, ai sensi dell'articolo 4.8 del regolamento (UE) 2023/1115
------	--

È stato creato un nuovo codice documento TARIC Y129 per coprire i codici "ex" nell'Allegato I dell'EUDR. Ciò corrisponde alla dichiarazione di un codice di nomenclatura che copre più prodotti di quelli che rientrano nell'ambito dell'EUDR. In tal caso, il dichiarante deve avere la possibilità di dichiarare che l'importazione non è interessata dal regolamento, sebbene il prodotto dichiarato sia classificato in base a un codice di nomenclatura interessato dall'EUDR.

Y129	Merci diverse da quelle rientranti nelle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale.
------	---

È stato creato un nuovo codice documento TARIC Y132 per coprire l'articolo 1.2 dell'EUDR in cui si afferma che il regolamento non si applica ai prodotti pertinenti elencati nell'allegato I fabbricati prima della data indicata nell'articolo 38(1).

Y132	Esenzione dalle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 1.
------	---

È stato creato un nuovo codice documento TARIC Y133 per coprire l'esenzione definita nel secondo paragrafo esplicativo dell'allegato I, che stabilisce che il regolamento non si applica ai beni se sono prodotti interamente da materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato smaltito come rifiuto come definito nell'articolo 3, punto (1) della direttiva 2008/98/CE.

Y133	Esenzione dalle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale in virtù del secondo paragrafo esplicativo dell'allegato I (merci prodotte a partire da materiale che ha completato il suo ciclo di vita)
------	---

È stato creato un nuovo codice documento TARIC Y141 per coprire l'esenzione definita nell'articolo 38(3) per gli operatori che, entro il 31 dicembre 2020, sono stati costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3(1) o (2) della direttiva 2013/34/UE. Per questi operatori, le disposizioni dell'articolo 38(2) si applicheranno a partire dal 30 giugno 2025. Ciò significa che questo codice documento TARIC sarà dichiarabile in dogana solo fino al 29 giugno 2025.

Y141	Esenzione per gli operatori, come definiti nell'articolo 38(3) del regolamento (UE) 2023/1115
------	---

È stato creato un nuovo codice di documento TARIC Y142 per le dichiarazioni effettuate nel contesto di un'attività non commerciale (articolo 2 (15), 2 (17) e 2 (18) del regolamento (UE) 2023/1115) nei casi in cui il presente regolamento non si applica.

Y142	Esenzione per attività non commerciale (articolo 2 (15), 2 (17) e 2 (18) del regolamento (UE) 2023/1115).
------	---

Non è necessario creare uno specifico codice documento TARIC per la registrazione, poiché solo gli importatori registrati possono presentare una dichiarazione di due diligence, per la quale è stato creato uno specifico codice documento TARIC (C716).

3.2. Note a piè di pagina

Sono state create le nuove note a piè di pagina TM972, TM974, TM975, TM985, TM986 e TM994 che saranno associate alle misure TARIC.

Spiegazione delle note a piè di pagina:

- TM972 riguarda la dichiarazione di due diligence.
- TM974 riguarda l'esenzione per data di produzione.
- TM975 riguarda i "beni riciclati".
- TM985 riguarda l'esenzione per le microimprese o piccole imprese.
- TM986 riguarda le esenzioni per attività non commerciali.
- TM994 riguarda la deroga come definita nell'articolo 4(8)

TM 972	L'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce che le merci e i prodotti pertinenti elencati nell'allegato I non possono essere immessi o resi disponibili sul mercato o esportati, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) sono esenti da deforestazione; (b) sono stati prodotti in conformità alla legislazione pertinente del paese di produzione; e (c) sono coperti da una dichiarazione di due diligence
TM 974	In virtù dell'articolo 1(2) del regolamento (UE) 2023/1115, fatto

	salvo quanto previsto dall'articolo 37(3), il presente regolamento non si applica ai prodotti pertinenti elencati nell'allegato I fabbricati prima della data indicata nell'articolo 38(1).
TM975	Come indicato al paragrafo 2 del testo introduttivo dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115, ad eccezione dei sottoprodotti di un processo di fabbricazione, qualora tale processo abbia coinvolto materiale che non era un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto (1), della direttiva 2008/98/CE, il presente regolamento non si applica ai beni se sono prodotti interamente da materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe stato scartato come rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto (1), di tale direttiva.
TM985	In virtù dell'articolo 38(3) del regolamento (UE) 2023/1115, gli operatori che entro il 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3(1) o (2) della direttiva 2013/34/UE sono esentati dalle disposizioni definite all'articolo 38(2). Per tali operatori le disposizioni dell'articolo 38(2) si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.
TM986	Le disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 non si applicano alle attività non commerciali (articolo 2(15), 2(17) e 2(18) del regolamento (UE) 2023/1115).
TM994	<p>Ai sensi dell'articolo 4(8) del regolamento (UE) 2023/1115, gli operatori che sono PMI ('operatori PMI'):</p> <ul style="list-style-type: none"> - non è tenuta ad esercitare la due diligence per i prodotti pertinenti contenuti o realizzati a partire da prodotti pertinenti che sono già stati sottoposti a due diligence ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di due diligence (di seguito: precedente dichiarazione di due diligence) ai sensi dell'articolo 33. <p>-In tali casi, poiché il numero di riferimento di una dichiarazione di due diligence deve essere reso disponibile alle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale ai sensi dell'articolo 24(4) del regolamento (UE) 2023/1115, gli operatori delle PMI possono segnalare il numero di riferimento di una precedente dichiarazione di due diligence e sono tenuti a indicare l'uso di questa semplificazione segnalando il codice documento TARIC C717 anziché C716. Per le parti di prodotti pertinenti che non sono state soggette a due diligence, gli operatori delle PMI esercitano la due diligence conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1115 e utilizzano il codice documento TARIC C716.</p>

3.3. Tipi di misure TARIC

Il seguente misurasono stati creati i tipi nel TARIC:

776: Controllo delle importazioni sulla deforestazione e il degrado forestale

777: Controllo delle esportazioni sulla deforestazione e il degrado forestale

3.4. Disposizioni per l'importazione: condizioni

Le misure TARIC si basano sulle condizioni B, come spiegato di seguito:

Condizione	Certificato	Descrizione	Azione
B001	C716	<p>Il dichiarante dichiara l'importazione di merci che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il riferimento alla dichiarazione di due diligence è indicato nella dichiarazione doganale di importazione.</p> <p>L'importazione è consentita dopo il controllo.</p>	29
B005	Y129	<p>Il dichiarante dichiara l'importazione di merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione.</p> <p>Questa condizione è utilizzata solo per i prodotti "ex".</p> <p>L'importazione è consentita dopo il controllo.</p>	29
B010	Y132	<p>I prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 sono prodotti prima della data indicata nell'articolo 38(1) dello stesso regolamento. Le disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 non si applicano.</p> <p>L'importazione è consentita dopo il controllo.</p>	29
B015	Y133	<p>I prodotti elencati nell'allegato I sono esentati in quanto riciclati come definito nel secondo paragrafo del testo introduttivo dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115.</p> <p>L'importazione è consentita dopo il controllo.</p>	29
B020	Y141	<p>Un'esenzione come definita nell'articolo 38(3) per gli operatori che entro il 31 dicembre 2020 sono stati costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3(1) o (2) della direttiva 2013/34/UE. La data di scadenza di tale esenzione è il 29 giugno 2025.</p> <p>L'importazione è consentita dopo il controllo.</p>	29
B025	Y142	<p>Esenzione per attività non commerciali (articolo 2(15), 2(17) e 2(18) del regolamento (UE) 2023/1115).</p> <p>L'importazione è consentita dopo il controllo.</p>	29
B30	C717	<p>La dichiarazione di due diligence è stata presentata in precedenza nel contesto dell'articolo 4(8) del regolamento (UE) 2023/1115.</p>	29

Condizione	Certificato	Descrizione	Azione
		L'importazione è consentita dopo il controllo.	
B090		La dichiarazione di due diligence è obbligatoria ma non viene presentata. Dopo il controllo l'importazione non è consentita.	09

3.5. Disposizioni sulle importazioni: esempi

3.5.1. *Codice non "ex" – piena corrispondenza tra la descrizione del codice della nomenclatura e il prodotto definito nell'allegato I*

Merce: cacao, codice nomenclatura: 1804 00 00 00, descrizione: Burro, grasso e olio di cacao

Tipo di misura	Paese di origine	Nomenclatura delle merci
776	IN	1804 00 00 00

Codice di condizione	Certificato	Codice azione	Azione
B001	C716	29	Importazione consentita dopo il controllo
B010	Y132	29	Importazione consentita dopo il controllo
B015	Y133	29	Importazione consentita dopo il controllo
B020	Y141	29	Importazione consentita dopo il controllo
B025	Y142	29	Importazione consentita dopo il controllo
B030	C717	29	Importazione consentita dopo il controllo
B090		09	Importazione non consentita dopo il controllo

Condizione	Descrizione
B001	Viene presentata la dichiarazione di due diligence
B010	I prodotti sono fabbricati prima della data indicata nell'articolo 38(1) del regolamento
B015	I prodotti sono esentati in virtù del secondo comma del testo introduttivo dell'allegato I (prodotti riciclati)

B020	L'esenzione per gli operatori costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3(1) o (2) della direttiva 2013/34/UE (valida fino al 29/6/2025)
B025	Esenzione per attività non commerciali (articolo 2(15), 2(17) e 2(18) del regolamento (UE) 2023/1115).
B030	Dichiarazione di due diligence presentata in precedenza nel contesto dell'articolo 4(8) (regolamento (UE) 2023/1115)
B090	Nessuna delle eccezioni si applica. Ciò significa che la dichiarazione di due diligence è richiesta ma non presentata.

3.5.2. Codice di nomenclatura "Ex"

Merce: Gomma, codice nomenclatura: 4005 91 00 00, Descrizione: Lastre, fogli e strisce di gomma mescolata, non vulcanizzata.

Tipo di misura	Paese di origine	Nomenclatura delle merci
776	PER ESEMPIO	4005 91 00 00

Codice di condizione	Certificato	Codice azione	Azione
B001	C716	29	Importazione consentita dopo il controllo
B005	Y129	29	Importazione consentita dopo il controllo
B010	Y132	29	Importazione consentita dopo il controllo
B015	Y133	29	Importazione consentita dopo il controllo
B020	Y141	29	Importazione consentita dopo il controllo
B025	Y142	29	Importazione consentita dopo il controllo
B030	C717	29	Importazione consentita dopo il controllo
B090		09	Importazione non consentita dopo il controllo

Condizione	Descrizione
B001	Viene presentata la dichiarazione di due diligence
B005	Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il degrado forestale - ex codice

B010	I prodotti sono fabbricati prima della data indicata nell'articolo 38(1) del regolamento
B015	I prodotti sono esentati in virtù del secondo comma del testo introduttivo dell'allegato I (prodotti riciclati)
B020	L'esenzione per gli operatori costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3(1) o (2) della direttiva 2013/34/UE (valida fino al 29/6/2025)
B025	Esenzione per attività non commerciali (articolo 2(15), 2(17) e 2(18) del regolamento (UE) 2023/1115).
B030	La dichiarazione di due diligence è stata presentata in precedenza ai sensi dell'articolo 4(8) del regolamento (UE) 2023/1115
B090	Nessuna delle eccezioni si applica. Ciò significa che la dichiarazione di due diligence è richiesta ma non presentata.

3.6. Disposizioni per l'esportazione: Condizioni

Le condizioni e i codici azione nella tabella sottostante sono gli stessi dell'importazione.

Condizione	Certificato	Descrizione	Azione
B001	C716	Il dichiarante dichiara l'importazione di merci che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione e il riferimento alla dichiarazione di due diligence è indicato nella dichiarazione doganale di importazione. L'importazione è consentita dopo il controllo.	29
B005	Y129	Il dichiarante dichiara l'importazione di merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione. Questa condizione è utilizzata solo per i prodotti "ex". L'importazione è consentita dopo il controllo.	29
B010	Y132	I prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 sono prodotti prima della data indicata nell'articolo 38(1) dello stesso regolamento. Le disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 non si applicano. L'importazione è consentita dopo il controllo.	29
B015	Y133	I prodotti elencati nell'allegato I sono esentati in quanto riciclati come definito nel secondo paragrafo del testo introduttivo dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115.	29

Condizione	Certificato	Descrizione	Azione
		L'importazione è consentita dopo il controllo.	
B020	Y141	Un'esenzione come definita nell'articolo 38(3) per gli operatori che entro il 31 dicembre 2020 sono stati costituiti come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'articolo 3(1) o (2) della direttiva 2013/34/UE. La data di scadenza di tale esenzione è il 29 giugno 2025. L'importazione è consentita dopo il controllo.	29
B025	Y142	Esenzione per attività non commerciali (articolo 2(15), 2(17) e 2(18) del regolamento (UE) 2023/1115). L'importazione è consentita dopo il controllo.	29
B30	C717	La dichiarazione di due diligence è stata presentata in precedenza nel contesto dell'articolo 4(8) del regolamento (UE) 2023/1115. L'importazione è consentita dopo il controllo.	29
B090		La dichiarazione di due diligence è obbligatoria ma non viene presentata. Dopo il controllo l'importazione non è consentita.	09

3.7. Disposizioni in materia di esportazione: esempi

3.7.1. Non "ex code" – piena corrispondenza tra la descrizione del codice della nomenclatura e il prodotto definito nell'allegato I

Merce: Cacao, codice nomenclatura 1804 00 00, descrizione: Burro, grasso e olio di cacao

Tipo di misura	Paese di destinazione	Nomenclatura delle merci
777	IN	1804 00 00

Le condizioni e i codici azione sono gli stessi dell'esempio simile in fase di importazione e non vengono ripetuti qui.

3.7.2. Codice di nomenclatura "Ex"

Merce: Gomma, Codice nomenclatura: 4005 91 00, Descrizione: Lastre, fogli e strisce di gomma mescolata, non vulcanizzata.

Tipo di misura	Paese di destinazione	Nomenclatura delle merci
777	PER ESEMPIO	4005 91 00

Le condizioni e i codici azione sono gli stessi dell'esempio simile in fase di importazione e non vengono ripetuti qui.

Contattaci: TAXUD-DDS-Taric@ec.europa.eu